

Normativa

Incoterms® e foro competente nella vendita internazionale

Gli Incoterms®, abbreviazione di International Commercial Terms, sono quei termini di resa predefiniti, codificati e pubblicati dalla International Chamber of Commerce di Parigi (ICC), con lo scopo di regolare la ripartizione tra venditore e compratore delle responsabilità, dei costi e dei rischi legati alla consegna delle merci.

Oltre a tale funzione, qualora un contratto di compravendita internazionale ne contenga un espresso richiamo, in seguito ad accordo tra le parti, essi possono incidere anche sul diverso ed assai rilevante problema della risoluzione di eventuali controversie future, a meno che il contratto non esplicitamente il foro competente.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue, alla quale si è allineata anche la nostra Corte di Cassazione, stabilisce che le regole Incoterms® richiamate contrattualmente valgono anche ad individuare il luogo di consegna della merce e quindi il foro competente in caso di controversie, quindi il giudice davanti al quale il venditore italiano può agire nel caso in cui il compratore ometta di pagare il corrispettivo.

Fino a tempi recentissimi, spesso il venditore italiano si trovava spesso costretto ad agire davanti al giudice del luogo il cui il compratore aveva sede, rendendo evidentemente più complesse – e spesso più costose – le procedure di recupero del credito.

Tale orientamento si basava su un'interpretazione – assai criticata – del regolamento UE 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale: la Corte di Cassazione ha per anni ritenuto che l'adozione di un termine di resa sotto forma di Incoterms® non offrisse certezze riguardo all'individuazione del luogo di consegna rilevante ai fini della giurisdizione e dell'individuazione del giudice competente a decidere, così anche la Corte di Giustizia Europea ha mantenuto per anni lo stesso orientamento.

Una recente sentenza (caso “Electrosteel”), tuttavia, ha affermato che l'indicazione della clausola Incoterms® rileva ai fini della determinazione del luogo della consegna della merce, e pertanto il compito demandato al giudice è esclusivamente quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola degli Incoterms® oppure ad un'altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il luogo della consegna, affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma le regole Incoterms® richiamate contrattualmente valgono anche ad individuare il luogo di consegna della merce.

Allineandosi alla giurisprudenza “Electrosteel” della Corte di giustizia europea, anche la Corte di Cassazione italiana ha affermato il principio secondo cui, in caso di compravendita internazionale di merci, gli Incoterms® richiamati dalle parti possono essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del Giudice competente.

Fonte: www.exportiamo.it - Africa&Affari – 12 giugno 2023